Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 18 luglio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1980, n. **333**.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — REVIGLIO — FORMICA — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE ITALIANE ED IRACHENE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ

Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo di entrambe le alte Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le espressioni usate nel presente accordo hanno il seguente significato:

a) per « imprese di trasporto aereo » si intendono le imprese designate da ciascuna delle alte Parti contraenti in conformità dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica dell'Iraq ed il Governo della Repubblica d'Italia firmato a Bagdad il 31 gennaio 1963;

b) per « imprese di trasporto marittimo » si intendono le imprese irachene ed italiane di trasporto marittimo;

c) « attività di trasporto aereo e marittimo » designa l'attività di trasporto di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e simili documenti per tale trasporto effettuato dalle imprese menzionate nei precedenti paragrafi *a*) e *b*);

d) « traffico internazionale » designa ogni attività di trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un'impresa irachena o italiana di trasporto aereo o marittimo, ad eccezione del caso in cui il trasporto è effettuato esclusivamente tra località situate soltanto in territorio iracheno o soltanto in territorio italiano.

Articolo 2.

Ciascuna delle alte Parti contraenti esenterà i redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo dall'altra alta Parte contraente, derivanti dal traffico internazionale, da ogni imposta, sia nazionale che locale, applicabile su tali redditi.

Articolo 3.

Il presente accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dalle attività di trasporto aereo e marittimo realizzati a partire dal 1° gennaio 1977.

Articolo 4.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna delle alte Parti contraenti mediante un preavviso scritto di 6 mesi e in tal caso esso cesserà di avere effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato notificato il preavviso.

FATTO a Bagdad addì 8 aprile 1978 in triplice esemplare in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Valerio BRIGANTE COLONNA
Ambasciatore

Per il Governo
della Repubblica dell'Iraq
Raghib FAHMI
Direttore generale
Ministero finanze iracheno

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 23 maggio 1980, n. **334**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — REVIGLIO — FORMICA — SIGNORELLO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini del presente accordo:

1. Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonchè ogni altra attività ad esso direttamente connessa.

2. Per « traffico internazionale » si intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa pakistana o italiana, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica islamica del Pakistan o della Repubblica italiana.

3. Per « imprese pakistane » s'intendono le imprese di Stato pakistane, gli enti pubblici pakistani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Pakistan e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi pakistane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio pakistano.

4. Per « imprese italiane » s'intendono le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Pakistan, nonchè le società di capitali, le società di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi italiane aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese italiane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Pakistan.

2. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese pakistane esercenti tali attività, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese pakistane e delle imprese italiane di trasporto marittimo ed aereo che partecipano a un fondo comune, *pool*,

a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Articolo 3.

1. Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile.

2. L'accordo entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1970.

Articolo 4.

Il presente accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi. In tal caso, esso cesserà di aver effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma il giorno 8 giugno del 1978 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
MARIO MONDELLO
Ambasciatore

Per il Governo
della Repubblica islamica del Pakistan
J. G. KHARAS
Ambasciatore

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

LEGGE 8 luglio 1980, n. **335**.

Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di L. 36.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 8 luglio 1980, n. **336**.

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione del programma di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per il completamento del fabbisogno di vestiario e di equipaggiamento del personale del Corpo medesimo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 180.438 milioni da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Detta somma sarà utilizzata come segue:

a) per l'acquisto di vestiario e di materiale di equipaggiamento per il personale del Corpo predetto, lire 29.350 milioni, da ripartire in tre anni di cui lire 9.100 milioni per l'anno 1979;

b) per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti e materiali tecnici e per la relativa gestione e manutenzione, lire 151.088 milioni, da ripartire in cinque anni, di cui lire 20.150 milioni per l'anno 1979.

Art. 2.

I piani annuali recanti le indicazioni dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e materiali tecnici da acquistare, nonché del vestiario e del materiale di equipaggiamento sono predisposti dal servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del programma pluriennale che definisce le esigenze di potenziamento e di ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, formulato dall'ispettore generale capo del Corpo stesso secondo le attribuzioni conferitegli dall'articolo 8, quarto comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il programma pluriennale conterrà la indicazione, articolata per regioni, dei criteri di priorità, delle connessioni, ove occorrano, sussistenti tra i mezzi e le attrezzature tecniche in dotazione e le conseguenti carat-

teristiche delle sedi di servizio, delle caratteristiche di sicurezza previste nonché delle procedure che più speditamente consentono l'attuazione dei piani annuali.

Il Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui al successivo articolo 4, approva con propri decreti i piani annuali, ponendo la relativa spesa a carico degli appositi capitoli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni per l'esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione dei piani predetti, si deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno può delegare al direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa nell'ambito dei piani annuali di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale commissione con il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani annuali di cui all'articolo 2 e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.

La commissione, presieduta da un Sottosegretario del Ministero dell'interno, è composta come segue:

a) direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi;

b) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) un dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso la direzione generale;

e) tre dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di ispettore regionale od interregionale;

f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 1.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa complessiva di lire 114.550 milioni affinché, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda alla costruzione di nuove sedi di servizio e relativi impianti speciali nonché alla ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione di sedi esistenti per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alle relative progettazioni.

Per conseguire le finalità suindicate, su proposta del Ministero dell'interno, può procedersi anche all'acquisizione di aree o di immobili ritenuti idonei imputando la spesa sui fondi di cui al presente articolo.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e sarà utilizzata nel corso di cinque anni finanziari a decorrere dall'anno 1979 per il quale è prevista una spesa di lire 13.750 milioni.

Art. 6.

Il programma delle opere da realizzare ai sensi del precedente articolo è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base dei piani redatti dal Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 8 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, tenuto conto delle previsioni urbanistiche e di sviluppo delle regioni che approveranno, ove necessario, le varianti ai vigenti strumenti urbanistici, disposte con deliberazione dei Consigli comunali competenti entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Gli incarichi di progettazione saranno conferiti dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro dell'interno.

L'approvazione dei progetti delle opere riguardanti le sedi di servizio dei vigili del fuoco viene affidata, qualunque sia l'importo, ai provveditori regionali alle opere pubbliche, competenti per territorio, previo parere dei rispettivi comitati tecnico-amministrativi che, ai soli fini della presente legge, verranno integrati da due funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designati dal Ministro dell'interno.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi, rispettivamente per gli anni 1979 e 1980, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI — LA MALFA — PANDOLFI — COMPAGNA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 18 luglio 1980, n. **337**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 179, recante il termine per l'adempimento dell'obbligo dell'installazione dei misuratori meccanici occorrenti per l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 4 è soppresso.

Art. 2.

Si considerano validi gli adempimenti effettuati ed hanno efficacia i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 5 novembre 1979, n. 558, nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 677, e nel decreto-legge 13 marzo 1980, n. 61.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 18 luglio 1980, n. **338**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: produttori singoli titolari di aziende agricole, *sono aggiunte le seguenti*: o altri vinificatori titolari di impianti di vinificazione nel caso di distillazioni effettuate nel quadro degli interventi comunitari;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Allo scopo di assicurare all'AIMA le migliori condizioni per la vendita dell'alcole, questo prodotto non potrà essere ad essa conferito che allo stato greggio, tenuto conto della richiesta del mercato internazionale e della possibilità del suo impiego più razionale nella produzione di alcole rettificato secondo le esigenze del mercato interno; resta salvo il diritto al conferimento della produzione di alcole buongusto prodotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. **339**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 18. — La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia.

Art. 19. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 20. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente.

Art. 21. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 22. — Il numero massimo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 23. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 24. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

patologia generale dei tumori (I);
oncologia sperimentale (I);
anatomia ed istologia patologica dei tumori (I);
epidemiologia dei tumori;
cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria;
immunologia dei tumori.

2° *Anno*:

patologia generale dei tumori (II);
oncologia sperimentale (II);
anatomia e istologia patologica dei tumori (II);
citodiagnostica dei tumori;
prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio;
radiodiagnostica dei tumori;
oncologia medica (I);
oncologia chirurgica (I).

3° *Anno*:

oncologia medica (II);
oncologia chirurgica (II);
radioterapia dei tumori;
oncologia dell'apparato genitale femminile;
oncologia pediatrica;
principi di riabilitazione oncologica;
organizzazione della lotta contro i tumori.

Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto.

Art. 25. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 26. — Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. **340.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 654, relativo alla scuola per terapisti della riabilitazione dell'Università di Bologna, è sostituito dal seguente:

La sede della scuola è la clinica ortopedica dell'Università di Bologna, ubicata presso l'istituto ortopedico *Rizzoli*.

Il direttore della scuola è nominato dalla facoltà tra i professori di ruolo della facoltà stessa.

La direzione didattica si avvale della collaborazione dei titolari degli insegnamenti di terapia fisica e di clinica neurologica e del dirigente il servizio di riabilitazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **341.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 90, 91, 92, 93, 94 dello statuto dell'Università di Pavia, relativi all'ordinamento degli studi per il conseguimento delle lauree di ingegneria, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 90. — Sono insegnamenti del biennio:

1° *Anno*:

* 1) analisi matematica I;
* 2) geometria;
* 3) fisica I;
* 4) chimica;
* 5) disegno.

2° *Anno*:

* 1) analisi matematica II;
* 2) fisica II;
* 3) meccanica razionale.

Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

* 4) fisica tecnica;
5) tecnologie generali dei materiali.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

* 4) elettrotecnica;
* 5) fisica tecnica.

Corso di laurea in ingegneria civile:

4) disegno II;
* 5) elettrotecnica (ed impianti elettrici).

Corso di laurea in ingegneria chimica:

4) complementi di chimica generale ed inorganica;
5) chimica organica;
* 6) elettrotecnica (ed impianti elettrici).

Corso di laurea in ingegneria meccanica:

* 4) disegno degli elementi di macchine;
5) tecnologia meccanica;
6) chimica applicata.

Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: analisi matematica I; geometria I, fisica I, chimica. Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli eventuali insegnamenti aggiuntivi. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

I due esami di fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

Gli insegnamenti segnati con l'asterisco sono obbligatori sul piano nazionale.

Art. 91. — Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica sono insegnamenti del triennio:

a) *Obbligatori sul piano nazionale*:

1) elettrotecnica;
2) idraulica;
3) scienza delle costruzioni;
4) meccanica applicata alle macchine;
5) macchine elettriche;
6) impianti elettrici I;
7) misure elettriche;
8) elettronica applicata;
9) macchine.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà*:

10) calcolo numerico e programmazione;
11) controlli automatici;
12) teoria dei sistemi;
13) impianti elettrici II.

c) *Un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate nell'art. 94 e negli articoli 92 e 93.*

Art. 92. — Per il corso di laurea in ingegneria elettronica sono insegnamenti del triennio:

a) *Obbligatori sul piano nazionale*:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica delle macchine e macchine;
3) campi elettromagnetici e circuiti;
4) elettronica applicata;
5) misure elettriche;
6) comunicazioni elettriche;
7) radiotecnica;
8) controlli automatici.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà*:

9) programmazione di calcolatori elettronici;
10) elettronica numerica;
11) metodi matematici per l'ingegneria;
12) teoria dei sistemi;
13) calcolatori elettronici.

c) *Un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate nell'art.* 94 *e negli articoli* 91 *e* 93.

Art. 93. — Per il corso di laurea in ingegneria civile, (che si articola nelle due sezioni: « idraulica » e « trasporti ») sono insegnamenti del triennio:

a) *Obbligatori sul piano nazionale*:

1) scienza delle costruzioni;
2) meccanica applicata alle macchine e macchine;
3) fisica tecnica;
4) idraulica;
5) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
6) tecnica delle costruzioni;
7) architettura tecnica;
8) topografia.

Per « idraulica »:

9) costruzioni idrauliche.

Per « trasporti »:

9) costruzioni di strade, ferrorie ed aeroporti.

b) *Obbligatori sul piano della facoltà per « idraulica »*:

10) geologia applicata;
11) acquedotti e fognature;
12) ingegneria sanitaria;
13) idraulica II.

Obbligatori sul piano della facoltà per « trasporti »:

10) geologia applicata;
11) geotecnica;
12) costruzioni di ponti e grandi strutture;
13) tecnica ed economia dei trasporti.

c) *Un gruppo di materie a scelta tra quelle elencate nell'art.* 94 *e negli articoli* 91 *e* 92.

Art. 94. — Sono insegnamenti complementari ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1970, n. 827, i seguenti:

affidabilità e controllo statistico della qualità (sem.);
analisi dei sistemi;
analisi dei sistemi elettrici di potenza;
analisi numerica;
antenne e propagazione;
automazione sanitaria;
azionamenti elettrici;
biomeccanica;
bonifica e irrigazione;
calcolatori per il controllo dei processi;
calcolo automatico delle strutture;
centrali elettriche;
chimica fisica;
chimica e biologia sanitaria;
complementi di architettura tecnica;
complementi di matematica;
complementi di programmazione;
complementi di scienza delle costruzioni;
controllo dei processi;
costruzione di aparecchi elettrici;
costruzioni elettroniche;
costruzione di macchine;
costruzione di macchine elettriche;
costruzioni marittime;
costruzioni metalliche;
dinamica delle macchine elettriche;
dinamica delle strutture;
dinamica e vibrazioni delle macchine;
dispositivi elettronici;
ecologia (sem.);
economia applicata all'ingegneria;
economia urbana e delle localizzazioni;
elaborazione dati biomedici;
elettronica biologica;
elettronica di potenza;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
elettrotecnica industriale;
ergotecnica;
estimo (sem.);
fenomeni aleatori e rumore;
fisica dei semiconduttori;
fisica III;
fonti e conversioni energetiche;
fotogrammetria;
idraulica fluviale;
idrogeologia (sem.);
idrologia tecnica;
igiene applicata all'ingegneria (sem.);
impianti elettrici di potenza;
impianti elettrici industriali;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti speciali idraulici;
impianti tecnici;
informatica del territorio;
informatica industriale;
infrastrutture idrauliche;
ingegneria del territorio;
ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
inquinamento atmosferico (sem.);
macchine elettriche speciali;
macchine fluidodinamiche;
materiali e tecnologie elettroniche;
materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
meccanica dei fluidi;
meccanica delle rocce;
metodi non convenzionali di trasformazione e di accumulo dell'energia;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
microonde;
misure ad alta frequenza;
misure e controlli per processi fluidodinamici;
misure elettroniche;
misure sulle macchine e sugli impianti;
modelli matematici;
modelli per sistemi idrici (sem.);
optoelettronica;

organizzazione aziendale (sem.);
ottimizzazione ed identificazione;
principi di processo di trattamento degli effluenti;
progetti di strutture;
progetto di componenti e circuiti integrati;
reti logiche e tecniche digitali;
ricerca operativa;
rifiuti solidi (sem.);
risorse idriche;
scienza dei materiali;
scienza e valorizzazione dei beni culturali;
sicurezza del lavoro;
sistemi biologici;
sistemi di comunicazioni elettriche;
sistemi di regolazione;
sistemi di trasporto;
sistemi elettroottici;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
strumentazione biomedica;
strumentazione elettronica;
tecnica ed economia dei trasporti II;
tecnica del traffico;
tecnica delle alte frequenze;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle costruzioni II;
tecnica delle fondazioni;
tecnica telegrafica e telefonica;
tecnica urbanistica I;
tecnica urbanistica II;
tecniche elettromagnetiche e di diagnostica ambientale;
tecnologie delle acque di approvvigionamento e di rifiuto I;
tecnologie delle acque di approvvigionamento e di rifiuto II;
teoria della plasticità;
teoria dell'informazione;
teoria delle reti;
teoria e applicazione dei campi elettrici e magnetici;
trasduttori e strumentazione speciale;
trasporti speciali;
trazione elettrica.

Dall'elenco delle materie complementari la facoltà trarrà per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà anno per anno nel manifesto degli studi. In tale manifesto però le materie non figureranno isolate ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione relativi a ciascun corso di laurea. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (o equivalenti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 290

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Assegnazione alla regione Piemonte di L. 2.244.058.110, a valere sull'esercizio 1978, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel primo e secondo programma di edilizia scolastica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 26 marzo 1979, n. 88, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e il bilancio pluriennale 1980-82;

Visto in particolare l'art. 113 della predetta legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali competenti;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 22 luglio 1977, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il decreto interministeriale del bilancio, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 232, con il quale vengono attribuiti alla regione Piemonte i fondi di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di L. 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5 % a valere sulla disponibilità del 1978;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1979, registro n. 1, foglio n. 288, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Piemonte la disponibilità di L. 211.736.250, quale anticipo del 5 %, relativamente alla seconda tranche 1978;

Viste le dichiarazioni n. 7011/E.S. 1243 e 7072/E.S. 1244, rese dall'assessore competente della regione Piemonte — ai sensi del predetto art. 113 della legge numero 88/79 — in data 24 aprile 1980, con le quali si chiede l'erogazione rispettivamente di L. 594.271.397 e di L. 1.649.786.713, per un totale di L. 2.244.058.110;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Piemonte è assegnata la somma di lire 2.244.058.110, a valere sulla prima e sulla seconda tranche dell'esercizio 1978, per il pagamento di opere già eseguite, comprese nei due programmi triennali di edilizia scolastica, indicati in preambolo.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980, in conto residui di stanziamento anno 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 308

(6476)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sedotir », nella confezione da 20 capsule, a nome della ditta C.I.F.A. S.p.a., in Torino, e successivamente ceduta alla ditta Istituto Guarnieri, in Roma, ed alla ditta Samoa farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6080/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 dicembre 1959, col quale venne registrata al n. 16613 la specialità medicinale denominata « Sedotir », nella confezione da 20 capsule, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00527280010, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia n. 10, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le scritture private in data 14 giugno 1961, registrata in Roma il 1° luglio 1961 al n. C 169, ed in data 13 novembre 1961, registrata in Roma il 18 novembre 1961 al n. D 17907, con le quali il prodotto suddetto venne ceduto rispettivamente alla ditta Istituto farmaceutico Guarnieri, con sede in Roma, via delle Robinie n. 10, ed alla ditta Samoa farmaceutici, con sede in Roma, via Catanzaro n. 9;

Considerato che questo Ministero non ha dato corso al richiesto trasferimento di autorizzazioni in quanto la ditta acquirente non ha inviato la documentazione richiesta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sedotir », nella confezione da 20 capsule, registrata al n. 16613 in data 21 dicembre 1959, a nome della ditta C.I.F.A. farmaceutici S.p.a, codice fiscale n. 00527280010, con sede e domicilio fiscale in Torino, corso Venezia n. 10, successivamente ceduta alla ditta Istituto farmaceutico Guarnieri, con sede in Roma, via delle Robinie n. 10, ed alla ditta Samoa farmaceutici, con sede in Roma, via Catanzaro n. 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6583)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria fialoide da g 3 + fiala solvente da 15 ml U.V. della specialità medicinale denominata « Cafmicina Seberzoo », uso veterinario, a nome della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 6042/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1978, con il quale venne registrata al n. 23571/A la categoria fialoide da g 3 + fiala solvente da 15 ml della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cafmicina Seberzoo », a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, codice fiscale n. 00776670150, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa, sita in Roma, via Tiburtina km 10,400;

Considerato che qualificati organismi internazionali hanno raccomandato di non usare in terapia veterinaria farmaci ritenuti indispensabili in terapia umana, in relazione al fatto che essi possono realizzare delle farmaco-resistenze, con negative ripercussioni nell'ambito della medesima terapia umana e che il cloramfenicolo rientra fra detti farmaci;

Considerato, altresì, che la suddetta specialità medicinale per uso veterinario iniettabile è a base di cloramfenicolo in soluzione ritardo e pertanto non rientra tra le preparazioni ammesse dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 29 maggio 1978, come contestato alla ditta in parola in data 27 novembre 1978;

Considerato, infine, che la ditta medesima ha presentato nei termini prescritti domanda di modifica di composizione del prodotto di cui trattasi, ma che detta domanda non può essere accolta in quanto la nuova composizione non è conforme a quanto espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta succitata trovandosi il CAF in soluzione ritardo, come da parere della Direzione generale dei servizi veterinari in data 22 gennaio 1980;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fialoide da g 3 + fiala solvente da 15 ml della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Cafmicina Seberzoo », registrata al n. 23571/A in data 6 luglio 1978, a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, codice fiscale n. 00776670150.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6484)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lysamin », 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale solvente × ml 2, della ditta Francia farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6040/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 28 ottobre 1965 e 13 dicembre 1969, con i quali venne registrata al numero 17775 la specialità medicinale denominata « Lysamin » 5, fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × ml 2, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via dei Pestagalli n. 7, codice fiscale n. 00798630158, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di un'associazione di fosforiletanolamina e di ATP, e che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità terapeutica della stessa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche;

Considerato, inoltre, che con ministeriale in data 6 ottobre 1976 alla ditta succitata è stato contestato quanto sopra e che la medesima è stata invitata a trasmettere ogni bibliografia nazionale ed estera strettamente pertinente agli effetti farmacologici e clinico-terapeutici della fosforiletanolamina nella posologia epatica in rapporto alle indicazioni della specialità medicinale di cui trattasi, nonché un rapporto che indichi e documenti su base terapeutica la razionalità dell'associazione presente nel prodotto stesso;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 13 febbraio 1979, favorevole alla revoca della specialità medicinale suddetta non solo per la mancanza di validità terapeutica della fosforiletanolamina in relazione ad alcune delle indicazioni proposte, ma anche per la difficoltà di standardizzazione delle preparazioni a base di lisati di embrione difficilmente controllabili;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lysamin », 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente × ml 2, registrata al n. 17775 in data 28 ottobre 1965 e 13 dicembre 1969, a nome della ditta Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano, via dei Pestagalli n. 7, codice fiscale n. 00798630158.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6482)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla costruzione della strada di accesso all'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV e della 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modifiche;

Visto l'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452;

Vista l'istanza datata 18 gennaio 1980, con la quale la concessionaria RAI chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione della strada di accesso agli impianti della 1ª e 2ª rete TV e 1ª, 2ª e 3ª MF di Monte Capenardo sito in località Monte Prati nel comune di Davagna (Genova);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Riconosciuto che il percorso prescelto è tecnicamente il più idoneo;

Considerati i caratteri di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti già esistenti, nonché l'urgenza e l'indifferibilità delle opere accessorie per assicurare il buon funzionamento del servizio radiotelevisivo;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione della strada di accesso agli impianti di Monte Capenardo (Genova) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione e l'uso della strada di accesso agli impianti di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana, potrà utilizzare, mediante imposizione di servitù coattiva dei terreni sui quali dovrà insistere il manufatto stradale, la zona indicata in colorazione rossa nella planimetria allegata.

Art. 3.

L'imposizione di servitù come pure i lavori di costruzione dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiuti entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

Il Ministro: DARIDA

(*Omissis*).

(6623)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1980.

Diniego dell'autorizzazione all'esercizio assicurativo richiesta da « La Sociale » S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 26 gennaio 1980, n. 13, recante modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la domanda in data 19 novembre 1979, con la quale « La Sociale - Compagnia di assicurazione e riassicurazione S.p.a. », con sede in Roma, via Giovanni Caselli n. 39, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio della assicurazione e riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria, rinnovando in tal modo, ai sensi della citata legge n. 295/1978, la domanda presentata in data 23 luglio 1975 con la quale aveva chiesto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel ramo spese legali e peritali;

Vista la nota ministeriale n. 811910 del 25 febbraio 1980, con la quale è stato comunicato alla società che l'istanza presentata in data 19 novembre 1979 non poteva essere esaminata in quanto la società stessa non disponeva del capitale sociale minimo nonchè della quota minima di garanzia previsti dalle vigenti disposizioni;

Vista la lettera in data 10 marzo 1980, con la quale la società, con capitale sociale di lire 200 milioni, ha comunicato che con delibera del 14 gennaio 1980 l'assemblea degli azionisti aveva concesso « mandato al presidente del consiglio di amministrazione di deliberare lo aumento del capitale sociale a lire 500 milioni entro il 31 dicembre 1980, anche per evitare immobilizzo di capitale, con indice di inutile svalutazione sullo stesso, sino all'eventuale parere favorevole della commissione consultiva »;

Visto il verbale della riunione della commissione consultiva per le assicurazioni private del 17 gennaio 1980 dal quale risulta che sono state stralciate dall'ordine del giorno della riunione stessa, e pertanto non esaminate, le domande di autorizzazione ed estensione, tra cui quella presentata dalla S.p.a. « La Sociale », per le quali non era stata trasmessa ai membri della commissione la relativa comunicazione con congruo anticipo;

Visto il telegramma in data 10 giugno 1980, con il quale « La Sociale » ha « rammentato » di aver deliberato l'aumento del capitale sociale fino a lire 500 milioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, in data 10 giugno 1980, ha espresso parere favorevole al diniego della autorizzazione richiesta dall'impresa in quanto « La Sociale » S.p.a.:

nonostante la predetta delibera di aumento del capitale sociale fino a lire 500 milioni, non ha provato di avere interamente costituito con conferimenti in denaro e di avere interamente versato il capitale stesso nella misura minima di cui all'art. 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295;

non ha provato di disporre della quota minima di garanzia di cui all'art. 41 della citata legge n. 295;

non ha previsto la costituzione di un fondo di organizzazione, in eccedenza al capitale sociale, per far fronte alle spese di impianto, come previsto dall'art. 12, punto 4, della stessa legge n. 295;

ha predisposto una relazione tecnica molto generica, carente, in particolare, di ogni indicazione circa i criteri e le fonti di rilevazione dei dati che stanno a base delle previsioni relative ai costi e ai ricavi;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 16 della legge n. 295/1978, e che pertanto è necessario procedere al diniego della richiesta autorizzazione;

Decreta:

E' denegata l'autorizzazione all'esercizio della assicurazione e riassicurazione nel ramo tutela giudiziaria richiesta da « La Sociale » S.p.a., con sede in Roma.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° aprile 1979;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Castellalto (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6768)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di *integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti* dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 23 marzo 1979, 29 giugno 1979, 16 ottobre 1979, 19 gennaio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6771)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLI Fiera di Messina - *Campionaria internazionale* ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XLI Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 2 al 17 agosto 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza della S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli, in Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli, con sede in Milano, corso Monforte, 52, quale società collegata alla Redaelli-Sidas S.p.a. di Milano, posta in amministrazione straordinaria con decreto 8 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1980;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, con il quale, ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza della Redaelli - Sidas S.p.a.;

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento, di cui al citato art. 3, primo comma, con la Redaelli - Sidas S.p.a. della S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli deve farsi luogo, per quest'ultima, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Redaelli-Sidas S.p.a., istituito con decreto 18 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 22 aprile 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Giuseppe e Fratello Redaelli citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(6830)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1980.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Liquigas italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 30 giugno 1980, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Liquigas italiana, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, nonchè il collegamento della stessa società con la Liquigas S.p.a., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1980, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Liquigas S.p.a., con sede in Milano, via Roncaglia, 12, in quanto collegata con la Liquichimica Augusta S.p.a. assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto 11 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 15 aprile 1980;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Liquigas italiana e nominare lo stesso commissario preposto alla procedura di amministrazione straordinaria della Liquigas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Liquigas italiana, con sede in Milano, via Roncaglia, 12, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della Liquigas S.p.a., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Eugenio Carbone, nato a Oppido Mamertina (Reggio Calabria) il 15 gennaio 1915.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, Il Sole-24 Ore, Il Tempo.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 14 luglio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	830,45	830,45	830,50	830,45	830,50	—	830,55	83 ,45	830,45	830,45
Dollaro canadese	722,80	722,80	722,75	722,80	722,70	—	722,80	722,80	722,80	722,80
Marco germanico	476,30	476,30	476,60	476,30	476,30	—	476,50	476,30	476,30	476,30
Fiorino olandese	435,26	435,26	435,50	435,26	435,35	—	435,30	435,26	435,26	435,2
Franco belga	29,713	29,713	29,75	29,713	29,70	—	29,731	29,713	29,713	29,70
Franco francese	205,37	205,37	205,10	205,37	205,40	—	205,51	205,37	205,37	205,35
Lira sterlina	1973,60	1973,60	1973 —	1973,60	1973,40	—	1974,10	1973,60	1973,60	1973,60
Lira irlandese	1783,35	1783,35	1785 —	1783,35	1783 —	—	1784 —	1783,35	1783,35	—
Corona danese	153,67	153,67	153,70	153,67	153,65	—	153,70	153,67	153,67	153,65
Corona norvegese	172,88	172,88	172,90	172,88	172,85	—	172,90	172,88	172,88	172,85
Corona svedese	201,44	201,44	201,50	201,44	201,50	—	201,46	201,44	201,44	201,40
Franco svizzero	517,33	517,33	517,75	517,33	517,80	—	517,15	517,33	517,33	517,30
Scellino austriaco	67,04	67,04	67,15	67,04	67,10	—	67,10	67,04	67,04	67,04
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,05	17,12	17,05	—	17,10	17,12	17,12	17,10
Peseta spagnola	11,777	11,777	11,76	11,777	11,75	—	11,785	11,777	11,777	11,75
Yen giapponese	3,806	3,806	3,83	3,806	3,80	—	3,815	3,806	3,806	3,80

Media dei titoli del 14 luglio 1980

Titolo				Valore
Rendita 5% 1935				65,975
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82				87,325
»	5,50%	»	» 1968-83	84,325
»	5,50%	»	» 1969-84	81,675
»	6%	»	» 1970-85	79,250
»	6%	»	» 1971-86	77,350
»	6%	»	» 1972-87	73 —
»	9%	»	» 1975-90	75,600
»	9%	»	» 1976-91	77,400
»	10%	»	» 1977-92	83 —
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97			79,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80				99,675
»	»	»	» 1-10-1978/80	99,625
»	»	»	» 1- 3-1979/81	99,050
»	»	»	» 1- 7-1979/81	99,275

Titolo					Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/81					98,375
»	»	»	» 1-12-1979/81		97,725
»	»	»	» 1- 5-1979/82		97,925
»	»	»	» 1- 7-1979/82		97,225
»	»	»	» 1-10-1979/82		97,375
»	»	»	» 1- 1-1980/82		98,100
»	»	»	» 1- 1-1980/83		97,950
Buoni Tesoro Pol.		10%	1- 1-1981		97,300
»	» Nov.	5,50%	1- 4-1982		86,675
»	» Pol.	12%	1- 1-1982		95,850
»	» »	12%	1- 4-1982		95 —
»	» »	12%	1-10-1983		95 —
»	» »	12%	1- 1-1984		92,725
»	» »	12%	1- 4-1984		92,800
»	» »	12%	1-10-1984		92,300
»	» »	12%	1-10-1987		91 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	830,50
Dollaro canadese	722,80
Marco germanico	476,40
Fiorino olandese	435,28
Franco belga	29,722
Franco francese	205,44
Lira sterlina	1973,85
Lira irlandese	1783,675
Corona danese	153,685
Corona norvegese	172,89
Corona svedese	201,45
Franco svizzero	517,24
Scellino austriaco	67,07
Escudo portoghese	17,11
Peseta spagnola	11,781
Yen giapponese	3,81

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 610 mod. 241 D.P. — Data: 14 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Bolzano. — Intestazione: Desaler Ernesto, nato a Bolzano il 24 agosto 1893. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6144)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 mod. 241 D.P. — Data: 1° febbraio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: notaio Maria Carmela Zaccaria, nata a Salerno il 19 maggio 1936. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 14. — Capitale lire 11.100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati, a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6752)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Procida nel periodo estivo

Con decreto 7 luglio 1980, n. 1022, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e della spettacolo, è vietato per il corrente anno l'afflusso nell'isola di Procida agli autoveicoli appartenenti a:

a) persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola di Procida;

b) persone non residenti secondo il calendario seguente:

Autovetture:

1) divieto di sbarco nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dal 9 luglio al 31 agosto 1980;

2) divieto di sbarco in tutti i giorni dal 4 al 20 agosto 1980;

3) nei giorni 30 e 31 luglio e 1, 2, 3 agosto l'accesso nell'isola è libero.

Veicoli merci di peso complessivo oltre i 35 quintali:

1) divieto totale di sbarco nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dal 9 luglio al 31 agosto 1980;

2) divieto di sbarco dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo dal 9 luglio 1980 al 31 agosto 1980.

Dai divieti di cui sopra sono escluse le autovetture appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelle appartenenti a persone proprietarie di una abitazione nell'isola, purchè risultino iscritte nei ruoli della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono escluse inoltre da tale divieto le autovetture recanti targa estera e le autovetture che trasportano invalidi purchè munite dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176 (Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti), regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

I veicoli merci a quattro ruote al massimo, di peso complessivo inferiore a 35 quintali possono sbarcare in qualunque ora dei giorni feriali purchè carichi esclusivamente di derrate alimentari.

(6797)

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli e nel comune di Lipari nel periodo estivo.

Con decreto 7 luglio 1980, n. 1022, del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, è vietato per il corrente anno l'afflusso nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli e nel comune di Lipari agli autoveicoli appartenenti a:

a) persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli. Comune di Lipari;

b) persone non residenti secondo il calendario seguente:

Autovetture:

1) divieto di sbarco nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dal 14 luglio al 31 agosto 1980;

2) divieto di sbarco in tutti i giorni dal 14 luglio al 31 agosto 1980.

Veicoli merci di peso complessivo oltre i 35 quintali:

1) divieto totale di sbarco nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo dal 14 luglio al 31 agosto 1980;

2) divieto di sbarco dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 di tutti i giorni feriali compresi nel periodo dal 14 luglio 1980 al 31 agosto 1980.

Dai divieti di cui sopra sono escluse le autovetture appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile e quelle appartenenti a persone proprietarie di una abitazione nell'isola, purchè risultino iscritte nei ruoli della tassa per raccolta dei rifiuti solidi urbani. Sono escluse inoltre da tale divieto le autovetture recanti targa estera e le autovetture che trasportano invalidi purchè munite dell'apposito contrassegno di cui al decreto 8 giugno 1979, n. 1176 (Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti), regolarmente rilasciato dall'autorità competente.

I veicoli merci a quattro ruote al massimo, di peso complessivo inferiore a 35 quintali possono sbarcare in qualunque ora dei giorni feriali carichi esclusivamente di derrate alimentari.

(6798)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia medioevale;
filosofia teoretica;
storia del Cristianesimo;
logica.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto canonico.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

filologia cinese.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica neurologica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6754)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Udine

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Udine è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di lingua e letteratura italiana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6850)

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Sassari 18 giugno 1980, n. S/509-1.14.6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Sassari, via Principe di Piemonte, 29, di proprietà dei signori Sini Sebastiano e Sanna Stefanina al prezzo di L. 40.000.000, a condizione che vengano preventivamente estinte eventuali quote di mutuo da parte dei venditori, da destinare all'opera universitaria dell'Università stessa al fine di consentire l'ampliamento del numero degli alloggi a disposizione della popolazione studentesca dell'Ateneo.

(6756)

Con decreto del prefetto della provincia di Sassari 18 giugno 1980, n. S/510-1.14.6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Sassari, viale Umberto, 94, terzo piano, di proprietà delle sorelle Marras Giannina e Laura al prezzo di L. 65.565.000, a condizione che vengano preventivamente estinte eventuali quote di mutuo da parte dei venditori, da destinare all'opera universitaria dell'Università medesima, al fine di consentire l'ampliamento del numero degli alloggi a disposizione della popolazione studentesca dell'Ateneo.

(6757)

Con decreto del prefetto della provincia di Sassari 18 giugno 1980, n. S/511-1.14.6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Sassari, via Torres, 2/A, primo piano, di proprietà della sig.ra Pescetti Franca al prezzo di L. 56.000.000, a condizione che vengano preventivamente estinte eventuali quote di mutuo da parte dei venditori, da destinare all'opera universitaria dell'Università medesima, al fine di consentire l'ampliamento del numero degli alloggi a disposizione della popolazione studentesca dell'Ateneo.

(6758)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordici virgola sette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentotto virgola quattro).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1980 rispetto al giugno 1979 risulta pari a più 20,7 (più venti virgola sette).

(6835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1978, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 81, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del giorno 24 marzo 1978, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 24 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 386;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 6 febbraio 1978, relativi alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea, su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1) Parcu Pier Luigi . . . . punti 94
2) Buso Giorgio . . . . » 93
3) Amaturo Ciro . . . . » 92
4) Massa Bernucci Romualdo . . . . . . » 91
5) Sangiorgi Maria Pia . . . . » 88
6) Lucernoni Roberto . . . . » 87
7) Malizia Raffaele . . . . » 86
8) Raffa Gaetana . . . . » 85
9) Cataldi Maria Grazia . . . . . . » 84
10) Clemente Domenico . . . . . . » 83
11) Macera Francesca Romana . . . . » 81
12) Dibitonto Leonardo . . . . » 80

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 6.000.000 graverà sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1980
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 320

(6764)

OSPEDALE « G. B. MORGAGNI - L. PIERANTONI » DI FORLI'

Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì.

(2352/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di pronto soccorso;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2354/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(2356/S)

OSPEDALE « SS. GIACOMO E CRISTOFORO » DI MASSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia-ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Massa.

(2372/S)

OSPEDALI RIUNITI DI FINALE E PIETRA LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di medicina nucleare;

un posto di primario di medicina generale per ammalati lungodegenti affetti da tbc extra polmonare;

un posto di primario di reumatologia;

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di centro trasfusionale;

un posto di aiuto di pneumologia;

due posti di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla sezione autonoma di chirurgia del reumatismo e protesi articolare;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di fisiatria;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di reumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pietra Ligure (Savona).

(2378/S)

UNITA' SANITARIA LOCALE « ALTO TEVERE UMBRO » DI CITTA' DI CASTELLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Città di Castello:
un posto di primario oculista.

Ospedale di Umbertide:
un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(2376/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(2405/S)

OSPEDALE CIVILE « VILLA D'AGRI » DI MARSICOVETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(2353/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorso ad un posto di primario anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(2373/S)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Aosta.

(2351/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di primario della divisione pediatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2374/S)

OSPEDALE « S. CARLO » DI POTENZA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale addetto alla seconda divisione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Potenza.

(2375/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. **32.**

Censimento e catasto delle acque - Piani in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 21 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. Al fine di ripristinare e garantire l'idoneità qualitativa e la disponibilità quantitativa delle risorse idriche per il loro uso plurimo, ed, in particolare, per l'attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, nel quadro delle finalità di recupero ambientale, la Regione opera il censimento dei corpi idrici, istituisce il catasto regionale delle acque, approva il piano regionale di risanamento delle acque, nonché il successivo piano regionale generale delle acque.

Art. 2.

Censimento dei corpi idrici

1. In attuazione dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale provvede al censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei presenti sul territorio della Regione, secondo le modalità previste dall'art. 4, primo comma, lettera *D*) della legge stessa, nonché i criteri generali e le metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, di cui all'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanato dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B*) della predetta legge.

2. I dati del censimento relativi ai corpi idrici di cui al comma precedente riguardano:

a) le caratteristiche idrologiche, idrogeologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.

3. In attesa di poter definire le caratteristiche qualitative dei corpi idrici mediante le operazioni di censimento di cui al precedente primo comma, la giunta regionale cura la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti in materia, allo scopo di acquisire basi conoscitive idonee alla individuazione degli interventi prioritari di tutela e risanamento.

Art. 3.

Istituzione del catasto regionale delle acque

1. E' istituito il catasto regionale delle acque.

2. Il catasto si articola territorialmente per province, comuni singoli o associati, o comunità montane, la giunta regionale ne cura l'organizzazione e la tenuta nel rispetto di ogni disposizione legislativa e regolamentare dello Stato in materia di tutela e gestione delle acque e, in particolare, delle dirette competenze degli enti locali ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Contenuti del catasto

1. Sono inseriti nel catasto i dati che hanno attinenza con la tutela e la gestione delle risorse idriche in ambito regionale; essi sono raccolti in modo coordinato e continuativo osservando i criteri generali e le metodologie di cui all'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, richiamata dal precedente art. 2, primo comma.

2. Sono inseriti nel catasto i dati del censimento dei corpi idrici superficiali e sotterranei concernenti:

a) le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche;

b) le caratteristiche idrologiche e idrogeologiche; gli usi diretti ed indiretti in atto, le utilizzazioni e le derivazioni.

3. Sono inoltre inseriti nel catasto i dati concernenti:

c) il numero, le caratteristiche ed i tipi di scarichi, pubblici e privati, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo, negli strati superficiali del suolo ed in fognatura, anche ai fini di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

d) i suoli ed i tipi di colture interessati dagli scarichi;

e) gli insediamenti che generano gli scarichi, anche per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera *D*), della legge 10 maggio 1976, n. 319;

f) le autorizzazioni allo scarico di acque di rifiuto rilasciate ad operatori pubblici e privati ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) le autorizzazioni all'attuazione dei programmi per l'adeguamento degli scarichi rilasciate ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;

h) gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

i) la definizione dello stato giuridico dei corpi idrici.

4. La cartografia adottata deve adeguarsi alle disposizioni della legge regionale 4 giugno 1979, n. 28.

Art. 5.

Raccolta e aggiornamento dei dati del catasto

1. La giunta regionale, sentito il comitato di cui al successivo art. 13, provvede all'impostazione e all'organizzazione del sistema catastale e del connesso flusso informativo, determinando le modalità e gli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti e assicurando il coordinamento con il sistema informativo territoriale della Regione, tenuto conto dell'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, di cui al precedente art. 2, primo comma.

2. Nell'ambito delle determinazioni di cui al comma precedente la giunta regionale individua gli enti locali competenti in materia di controllo o gestione ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, dei cui uffici potrà avvalersi per la rilevazione dei dati del catasto di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Utilizzazione del catasto

1. Lo Stato, le province, i comuni singoli o associati, e le comunità montane possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto per l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. La giunta regionale definisce le modalità di utilizzo del catasto da parte degli altri soggetti pubblici e privati, nonché le relative tariffe.

Art. 7.

Primo programma per il risanamento delle acque

1. In attuazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento di cui al successivo art. 13, cura l'elaborazione di un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorità delle opere da realizzare.

2. Il programma di cui al comma precedente è approvato dal consiglio regionale, sentiti i comuni interessati ed è inviato al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 marzo 1980.

Art. 8.

Proposte di piano

1. In attuazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, la giunta regionale elabora la proposta di piano regionale di risanamento delle acque, articolata come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *A*), con riferimento sia alla situazione urbanistica in atto che ai piani di sviluppo territoriale della regione; definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla precedente lettera a); organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del servizio sanitario nazionale.

2. La proposta di cui al comma precedente indica altresì gli oneri complessivi per gli interventi di attuazione del piano, tenuto conto anche degli oneri a carico degli enti locali, nonché le risorse destinate al finanziamento del piano stesso

3. La Regione definisce con apposito provvedimento i criteri di attuazione, le fasi temporali ed i relativi limiti di accettabilità per tutti i tipi di scarichi, osservate le disposizioni di cui al primo comma, dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

4. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale elabora altresì la proposta del piano generale delle acque.

Art. 9.

Procedure per l'approvazione del piano di risanamento delle acque

1. La proposta di piano di risanamento delle acque di cui al precedente art. 8, è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione; per i successivi sessanta giorni tutti i documenti che la compongono sono posti in libera visione presso la giunta regionale, le provincie, le comunità montane ed i comuni sede degli organismi comprensoriali.

2. Al fine di garantire la partecipazione al processo di formazione del piano i comuni, le provincie e gli altri enti locali presentano osservazioni e proposte di modifica, entro il termine di cui al comma precedente.

3. Entro il medesimo termine sono presentate le eventuali osservazioni, proposte di modifica ed opposizioni da parte delle organizzazioni sociali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di qualunque altro interessato.

4. Le osservazioni, le proposte di modifica e le opposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma, redatte per iscritto, sono trasmesse agli organismi comprensoriali che, entro i successivi trenta giorni, provvedano ad inviarle alla giunta regionale.

5. Nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma precedente gli organismi comprensoriali trasmettono alla giunta regionale il proprio parere; qualora il suddetto parere non sia trasmesso entro il termine prescritto, la Regione provvede comunque agli adempimenti di cui ai successivi settimo, ottavo e nono comma.

6. La proposta di piano è altresì inviata per estratto alle regioni nel cui territorio ricadono i bacini idrografici interregionali interessanti anche la Lombardia, per la formulazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente primo comma, di eventuali proposte di adeguamento alle esigenze delle regioni stesse.

7. La giunta regionale delibera la proposta di piano, e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione, insieme alle proprie deduzioni in ordine ai pareri, alle osservazioni, proposte e opposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo, quinto e sesto.

8. Il piano di risanamento è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento della relativa proposta da parte della giunta ed è trasmesso, unitamente alle proposte regionali di adeguamento di cui al precedente sesto comma, al comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2, lettera c) della legge 10 maggio 1976, n. 319.

9. Il piano approvato acquista efficacia dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

Revisione e modifiche del piano di risanamento delle acque

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta le varianti al piano di cui al precedente art. 8 che si rendano necessarie in relazione al controllo di compatibilità effettuato dal Comitato interministeriale di cui all'art. 3, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 2, primo comma, lettera c) della legge stessa; le varianti vengono pubblicate nei modi e per gli effetti dell'art. 9, ultimo comma.

2. Il piano di risanamento delle acque può essere assoggettato a revisione generale ad intervalli non inferiori a tre anni e può essere modificato, anche parzialmente, quando se ne presenti la necessità.

3. Per le revisioni e le modifiche di cui al comma precedente, si applica la procedura prevista dal precedente art. 9; per le modifiche parziali, nella procedura intervengono soltanto gli enti locali, le organizzazioni sociali e sindacali, i soggetti, direttamente interessati agli effetti derivanti dalle modifiche stesse.

Art. 11.

Coordinamento pianificatorio e vincolabilità

1. Il piano di risanamento delle acque deve conformarsi agli indirizzi del programma regionale di sviluppo.

2. Le prescrizioni e previsioni del piano stesso, nonché le norme integrative di cui al successivo art. 12 sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche e per i soggetti privati; non possono essere realizzati interventi pubblici ed opere in contrasto con le prescrizioni e previsioni medesime.

3. Sia gli strumenti urbanistici adottati che quelli vigenti devono essere coordinati con il piano di risanamento delle acque, le cui prescrizioni e previsioni devono altresì essere rispettati dai programmi pluriennali di attuazione.

Art. 12.

Norme integrative

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva con regolamento le norme integrative e di attuazione di competenza regionale ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera E), secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'ambito della regolamentazione di cui al comma precedente sono individuate:

a) le aree nelle quali è vietato lo smaltimento degli scarichi di qualsiasi tipo;

b) le aree nelle quali sono ammessi solo scarichi di particolare natura in determinate condizioni con adeguate cautele.

Art. 13.

Comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque

1. Per pareri e proposte in ordine allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge, ed in particolare relativamente all'attribuzione e all'esecuzione degli studi e delle indagini di cui al successivo art. 14, la giunta regionale si avvale di un comitato regionale di coordinamento per la tutela delle acque, presieduto dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore preposto al settore ambiente, ecologia, è così composto:

cinque presidenti di provincia, designati dalla rappresentanza dell'U.P.I. - Unione delle provincie d'Italia;

tre sindaci designati dalla rappresentanza regionale dell'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia;

un presidente di comunità montana, designato dalla rappresentanza regionale dell'U.N.C.E.M. - Unione nazionale comuni ed enti montani;

tre presidenti di comprensorio designati dall'assemblea dei presidenti dei comprensori lombardi;

un presidente di azienda operante nei settori di cui all'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni designato dal C.R.I.P.E.L. - Comitato regionale imprese pubbliche enti locali.

2. I designati possono delegare amministratori dei rispettivi enti.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di designazione della maggioranza dei componenti; alle eventuali integrazioni e sostituzioni si provvede con analoga procedura.

4. Per la composizione ed il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 41, 42, 43 e 44 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

5. Per l'espressione dei pareri e la formulazione delle proposte, i comitato di coordinamento può acquisire indicazioni dal comitato tecnico di cui al successivo art. 15, che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il comitato resta in carica fino all'approvazione del piano di risanamento e del piano generale delle acque.

Art. 14.
Incarichi convenzionati

1. La giunta regionale è autorizzata ad avvalersi degli uffici degli enti locali, di istituti ed organismi specializzati, nonchè di esperti o professionisti per:

a) l'esecuzione degli studi necessari per l'impostazione e l'organizzazione del sistema catastale a norma del precedente art. 5;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati esistenti relativamente agli aspetti qualitativi dei corpi idrici di cui al terzo comma, del precedente art. 2;

c) lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione della proposta di piano di risanamento delle acque di cui al precedente art. 8, primo comma;

d) l'esecuzione di studi occorrenti all'elaborazione delle norme integrative di cui al precedente art. 12.

2. Alla definizione dei piani di indagine e di ricerca e degli indirizzi operativi e di metodo, nonché alla individuazione dei soggetti di cui al precedente comma, la giunta regionale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 13.

3. Per il conferimento degli incarichi si osservano le norme stabilite dalle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57.

4. Le convenzioni all'uopo stipulate riservano alla giunta regionale la direzione ed il controllo dell'attività dei soggetti incaricati in ogni stadio del procedimento e definiscono condizioni e procedure di collaborazione della regione con gli enti locali e gli incaricati medesimi.

Art. 15.
Comitato tecnico

1. La giunta regionale, per l'esame dei problemi tecnici relativi agli atti di proprio competenza in materia di gestione delle risorse idriche ed alle attività disciplinate dalla presente legge, nonché in materia di controllo e di supervisione delle attività affidate a strutture esterne all'amministrazione regionale, si avvale di un comitato composto da esperti di elevata qualificazione.

2. Il comitato è composto da non più di dieci esperti estranei all'amministrazione regionale particolarmente qualificati in idraulica, idraulica agraria, impianti speciali idraulici, idrogeologia, idrobiologia, ingegneria sanitaria e chimica, chimica delle acque e chimica analitica nonché in altre discipline che presentino interesse od abbiano attinenza con la gestione e la tutela delle acque.

3. Per il conferimento dell'incarico di consulenza e la determinazione dei compensi si applica quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21; la deliberazione di conferimento dell'incarico deve essere corredata di idoneo curriculum professionale opportunamente documentato.

4. Del comitato fanno altresì parte i dirigenti dei servizi generali, di coordinamento e di settore della giunta regionale individuati con decreto del presidente della giunta in relazione agli argomenti trattati.

5. Annualmente, in relazione all'avanzamento dei lavori, la giunta regionale può disporre modifiche alla composizione ed al numero dei componenti il comitato, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma del presente articolo.

6. Si applicano i commi terzo, sesto e settimo, dell'art. 38 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Art. 16.
Provvedimenti urgenti

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 la giunta regionale è autorizzata a costituire un apposito gruppo di lavoro composto da non più di cinque esperti in discipline che hanno attinenza con tecnologie e processi produttivi e depurativi, nominati con le modalità indicate al terzo comma del precedente art. 15.

2. Per assicurare il necessario coordinamento con il comitato tecnico di cui al precedente art. 15 il gruppo di lavoro potrà essere integrato con esperti del comitato stesso.

Art. 17.
Informativa al consiglio regionale

1. La giunta regionale presenta semestralmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sullo stato di avanzamento dell'attività prevista dalla presente legge.

Art. 18.
Norme finanziarie

1. Per gli oneri derivanti dal rimborso agli enti locali delle spese sostenute per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 100 milioni.

2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Agli oneri conseguenti all'istituzione del comitato e del gruppo di lavoro, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 15 e 16, si provvede con quota dei fondi stanziati nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 2.1.2.3.549 « Spese diverse, onorari e rimborsi per attività di ricerca e per studi, indagini, consulenze e collaborazioni per la soluzione di particolari problemi di interesse regionale ».

4. Per gli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi convenzionati di cui al precedente art. 14 è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

5. Le successive quote annuali della spesa per il biennio 1981-82 saranno determinate con le leggi di approvazione dei singoli bilanci di competenza ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente quarto comma, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché gli interventi finanziari siano iniziati entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

7. L'onere relativo alle spese autorizzate trova copertura nella parte I, attività 4.4.3.1. e nella parte II, progetto 4.4.3.1. del bilancio pluriennale 1980-82 intitolati entrambi « Realizzazione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale delle acque », tabelle relative a « Previsioni riferite ai nuovi provvedimenti legislativi ».

8. All'onere a carico del bilancio per l'esercizio 1980 si fa fronte per lire 100 milioni mediante impiego di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 al capitolo 1.5.2.1.1.546 e per lire 1.000 milioni mediante utilizzazione di pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo al cap. 2.5.2.1.1.765.

9. Il finanziamento regionale ha altresì carattere di anticipazione della eventuale assegnazione statale dei contributi che il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere alle regioni ai sensi dell'art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e ad esso si applica quanto disposto dall'art. 21, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché dall'art. 50, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 19.
Variazioni al bilancio

1. In conseguenza delle determinazioni di cui al primo e quarto comma del precedente art. 18, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, ambito 4, settore 4, obiettivo 3, progetto 1 sono istituiti:

Parte I

l'attività 1.4.4.3.1. « Realizzazione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale delle acque »;

cap. 1.4.4.3.1.981 « Spese per il rimborso agli enti locali degli oneri da essi sostenuti in materia di censimento dei corpi idrici e di catasto delle acque » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

Parte II

il progetto 2.4.4.3.1. «Realizzazione del piano delle risorse idriche e del catasto regionale delle acque»;

il cap. 2.4.4.3.1.843 «Spese per la redazione del piano regionale delle acque e per le inerenti attività preliminari ed integrative», e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

Art. 20.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 20 marzo 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980, prot. n. 21702/3133.

(5008)

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1980, n. 33.

Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' approvato il piano territoriale di coordinamento del parco lombardo della valle del Ticino.

2. Il piano è costituito dai seguenti elementi:

rappresentazione grafica in scala 1:25.000 (n. 5 fogli);
norme di attuazione del piano e relativi allegati;
relazione tecnico-illustrativa.

3. La delimitazione territoriale prevista dall'art. 9 della legge regionale 9 gennaio 1974, n. 2, e successive modificazioni, indica i confini amministrativi entro i quali il consorzio del parco svolge le proprie funzioni; le ulteriori delimitazioni in zone interessate da vincoli particolari sono quelle che risultano dal presente piano territoriale di coordinamento.

Art. 2.

1. A modifica dell'elenco di cui all'art. 15, settimo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i comuni del territorio del parco sono obbligati ad adottare i programmi pluriennali di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici generali, con l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché con le modalità di cui all'art. 2, settimo comma, delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco.

2. Ai fini della formazione dei propri programmi pluriennali di attuazione i comuni dotati di piano regolatore generale approvato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 ovvero dotati di programma di fabbricazione, sono tenuti ad acquisire il parere del consorzio del parco nel caso in cui gli stessi programmi pluriennali di attuazione prevedano interventi nei «nuclei abitati» di cui all'art. 15, quinto comma, delle norme di attuazione allegate alla presente legge; il parere deve essere reso, in mancanza di che s'intende espresso favorevolmente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta da farsi da parte del comune interessato contestualmente al deposito del progetto di programma pluriennale di attuazione presso la segreteria comunale ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60.

Art. 3.

1. Per le violazioni delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento del parco riguardanti la tutela del patrimonio boschivo e forestale si applicano le sanzioni nelle misure previste dall'art. 27, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8, in luogo di quelle previste dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9, ferme restando le altre sanzioni previste dallo stesso art. 11.

Art. 4.

1. Nelle zone definite dal piano del parco come «C» e «G», rispettivamente zone di parco naturale agricolo-forestale e zone agricole, il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, anche in assenza di interventi edilizi, è soggetto a concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 5.

1. Ai fini dell'autorizzazione alla coltivazione di sostanze minerali di cava la giunta regionale, qualora il parere comunale di cui all'art. 2 della legge regionale 14 giugno 1975, n. 92, non sia stato espresso nel termine di legge o sia stato espresso in senso favorevole, deve acquisire il parere del consorzio del parco in ordine a quanto previsto dal punto *c*) dell'art. 3 della legge suddetta; tale parere deve essere formulato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 6.

1. Le modifiche di carattere correttivo al piano territoriale di coordinamento sono approvate dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare. A tal fine l'assemblea consortile delibera la relativa proposta e ne cura la pubblicazione con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

2. Fino a trenta giorni dalla scadenza del periodo di deposito chiunque sia interessato può presentare osservazioni. Entro i successivi sessanta giorni l'assemblea consortile trasmette la modifica o l'integrazione proposta alla giunta regionale con le eventuali controdeduzioni in merito alle osservazioni ricevute.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con utilizzo:

a) delle risorse che verranno stanziate a partire dal 1980, con successivo provvedimento legislativo, su appositi capitoli dei bilanci regionali pluriennali e di competenza, da ripartirsi con le procedure previste dalla legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5;

b) dei fondi stanziati dalle singole leggi di settore e con le procedure che le stesse prevedono, sulla base dei relativi piani di settore e programmi di intervento previsti dal P.T.C. ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 marzo 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 marzo 1980, prot. n. 22502/3151.

(*Omissis*).

(5009)

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1980, n. 34.

Interventi culturali e di informazione della Regione per contribuire alla lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 28 *marzo* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di contribuire alla difesa della democrazia e delle istituzioni democratiche contro ogni forma di violenza e di criminalità, la giunta regionale, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, predispone annualmente programmi di interventi culturali e di informazione diretti a promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini in materia di lotta nei confronti:

a) del terrorismo;
b) della criminalità organizzata;
c) della violenza nei confronti delle donne;
d) di ogni violenza in genere.

Art. 2.

Per le attività di cui all'articolo precedente possono essere assegnati contributi alle province e ai comuni nell'ambito di programmi che dovranno elaborare in collaborazione con le forze sociali e con gli organi di stampa e di informazione, pubblica e privata, che hanno sede nel loro territorio.

I programmi dovranno essere elaborati dalle province entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e trasmessi alla presidenza della giunta regionale per l'immediato riparto da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 3.

La giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, avvalendosi dell'opera dei relativi uffici stampa, sentite le competenti commissioni consiliari, predisporra, entro il 30 aprile 1980, una raccolta di informazioni sugli episodi di violenza avvenuti in Lombardia nell'anno 1979, assumera iniziative, anche in concorso con altri enti ed organismi, per l'analisi delle origini e delle cause del terrorismo a Milano e in Lombardia, e conferirà incarico a qualificati esperti per la realizzazione di un documentario cinetelevisivo e di altri mezzi di informazione audiovisiva.

Art. 4.

Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 450 milioni.

Per le spese disposte dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 50 milioni.

Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 50 milioni si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) parte 1, ambito 1, settore 1, finalità 1, attività 4:

la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del cap. 1.1.1.1.4.295 « compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da Enti e privati a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche » è incrementata di lire 50 milioni;

b) parte 1, ambito 1, settore 6, finalità 1, attività 3:

e istituito il cap. 1.1.6.1.3.1053 « contributi alle province per l'attuazione di programmi di informazione e di interventi culturali diretti a promuovere la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini in materia di lotta contro il terrorismo, la criminalità e la violenza », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 450 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 25 marzo 1980

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 marzo 1980, prot. n. 22802/3461.

(5010)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 23.

Provvedimenti per l'attuazione integrata degli interventi quadrifoglio in agricoltura (stralcio 1978).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato, di cui alla legge regionale 22 luglio 1974, n. 26, e successive modificazioni è autorizzato, per l'esercizio 1980, il limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 2.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti a tasso agevolato di cui alla legge regionale 22 luglio 1974, n. 31, e successive modificazioni, è autorizzato, per l'esercizio 1980 il limite di impegno di lire 600 milioni.

I prestiti di cui al precedente comma potranno essere concessi anche a cooperative agricole e loro consorzi e ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legislazione vigente per l'acquisto di attrezzature per la movimentazione ed il trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei mezzi di trasporto speciali.

Per i prestiti a favore di imprenditori singoli, le macchine e le attrezzature da acquistare dovranno risultare compatibili alle effettive esigenze dell'azienda agricola, tenuto conto anche delle trasformazioni aziendali per le quali venga presentato un piano di sviluppo.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, determina i parametri sulla base dei quali dovrà essere valutata la ammissibilità degli acquisti da agevolare, ed individua le categorie di macchine ed attrezzature all'acquisto delle quali va riconosciuta priorità.

Art. 3.

Per la concessione del concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 9, primo comma, 10, primo comma, ed 11 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 55, e successive modificazioni, è autorizzato, per l'esercizio 1980, il limite di impegno di 300 milioni.

I prestiti di cui al comma precedente saranno concessi in via preferenziale agli allevatori che dimostrino di aver provveduto, nel trimestre precedente alla data della domanda, all'abbattimento di bestiame affetto da tubercolosi e brucellosi.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 700 milioni.

Art. 5.

Per la erogazione delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3, e 4:

la giunta regionale, sentita la III commissione consiliare permanente, definisce, in coerenza con gli indirizzi di programmazione agricola, la ripartizione territoriale degli stanziamenti;

gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono all'acquisizione delle domande, alla istruttoria preventiva e, ove necessario, agli accertamenti finali;

alla concessione delle agevolazioni contributive ed alla emissione dei nulla osta per le operazioni creditizie a tasso agevolato provvede il presidente della giunta regionale o l'assessore all'uopo delegato, previa deliberazione della giunta regionale;

alla liquidazione delle agevolazioni contributive e del concorso regionale sulle operazioni creditizie agevolate si provvede con decreto del presidente della giunta o dell'assessore all'uopo delegato.

Art. 6.

Le disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche nella utilizzazione delle somme assegnate alla Regione a carico del « fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione agricola », di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6, della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, è autorizzata, per l'esercizio 1980, rispettivamente, la spesa di lire 300 milioni, di lire 120 milioni, di lire 80 milioni e di lire 100 milioni.

Le domande intese ad usufruire delle agevolazioni di cui al comma precedente vanno presentate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio agricoltura, caccia e pesca.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal predetto servizio, la giunta regionale, sentita la III commissione consiliare permanente, individua le iniziative finanziabili.

Alla concessione e liquidazione dei contributi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore all'uopo delegato.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1974, n. 27, e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 350 milioni.

Art. 9.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1974, n. 27, limitatamente alle opere di bonifica integrale non irrigue, è autorizzata, per l'esercizio 1980 la spesa di lire 2000 milioni.

La giunta regionale sottopone all'approvazione del consiglio regionale un piano di assegnazione dei fondi che tenga conto in ordine di priorità:

a) della necessità derivante dall'aumento dei costi per la ultimazione di opere già finanziate;

b) della necessità per il completamento e l'ammodernamento di opere esistenti o in corso di realizzazione, al fine di renderle organicamente funzionali;

c) delle esigenze per la realizzazione di opere finalizzate al potenziamento delle attività agricole produttive, in coerenza con gli indirizzi di programmazione agricola. Gli interventi saranno realizzati con le modalità di cui alla legge regionale 30 ottobre 1978, n. 51.

Art. 10.

Per il finanziamento delle opere di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 8 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 11.000 milioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la manutenzione di strade interpoderali e vicinali d'interesse agricolo, realizzate con il concorso finanziario della Regione.

La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta delle comunità montane e delle amministrazioni provinciali per i relativi territori di competenza, predispone il piano esecutivo previsto dall'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 51.

Lo stanziamento di cui al presente articolo può essere utilizzato per la concessione di contributi nella misura del 40% della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di elettrodi rurali ammessi al finanziamento della CEE, a norma del regolamento n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

Art. 11.

Per la realizzazione degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49, è autorizzata, per l'esercizio 1980, la spesa di lire 1600 milioni per la concessione di contributi in conto capitale ed il limite di impegno di lire 162 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui mutui ventennali integrativi.

Art. 12.

A norma dell'art. 17, secopndo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, le somme assegnate alla Regione, a carico degli stanziamenti di cui al punto *e*) dell'art. 15 della legge medesima, sono devolute alla concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrutture previste dall'art. 4 della citata legge.

La giunta regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, provvede alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 17.812 milioni, si farà fronte mediante:

a) il prelievo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, di un pari importo dal fondo globale di cui al cap. 137 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1979 « Fondo globale per spese d'investimento concernente ulteriori programmi di sviluppo (legge 1° luglio 1977, n. 403) »;

b) la istituzione nello stato di previsione della spesa 1980 dei seguenti capitoli:

		Competenza	Cassa
Cap. 641. — Concorso regionale negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice (limite d'impegno 1ª annualità)	L.	500.000.000	500.000.000
Cap. 642. — Concorso regionale negli interessi sui prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (limite d'impegno e 1ª annualita)	L.	600.000.000	600.000.000
Cap. 563. — Concorso regionale negli interessi sui prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame (limite d'impegno e 1ª annualità)	L.	300.000.000	300.000.000
Cap. 540. — Concessione contributi per allacciamenti aziendali idrici ed elettrici . . .	L.	700.000.000	500.000.000
Cap. 640. — Concessione dei contributi previsti dagli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge regionale 30 agosto 1977, n. 49 . . .	L.	600.000.000	500.000.000
Cap. 541. — Concessione di contributi sulle spese per l'esercizio irriguo	L.	350.000.000	350.000.000
Cap. 542. — Finanziamento di opere di bonifica integrale non irrigue	L.	2.000.000.000	2.000.000.000
Cap. 657. — Finanziamento di strade interpoderali e vicinali e di acquedotti rurali . .	L.	11.000.000.000	10.000.000.000
Cap. 643. — Contributi per interventi di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 49/77	L.	1.600.000.000	1.600.000.000
Cap. 644. — Concorso negli interessi sui mutui integrativi a tasso agevolato per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 49/77 (limite d'impiego e 1ª annualità)	L.	162.000.000	162.000.000

Art. 14.

Per il pagamento delle annualità o semestralità di concorso regionale sulle operazioni creditizie a tasso agevolato, autorizzate nell'ambito dei limiti di impegno previsti dagli articoli 1, 2,

3 ed 11 della presente legge, nei bilanci annuali, per tanti esercizi per quante sono le annualità o le semestralità da pagarsi, saranno iscritti gli stanziamenti necessari.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 24 della legge 24 dicembre 1979, n. 650. Designazione autorità competente a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In adempimento quanto disposto dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante disposizioni in materia di tutela delle acque da inquinamento, quali autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni sono designate le provincie competenti per territorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 25.

Gettone di presenza ai componenti le commissioni assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai membri delle commissioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata pubblica, costituite ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è corrisposto un gettone di presenza fissato in lire quindicimila per i componenti ed in lire ventimila per i presidenti, di cui lire cinquemila per rimborso spese, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nella giornata solare anche se in tempi frazionati.

Art. 2.

Il gettone come sopra stabilito è dovuto anche ai componenti ed ai segretari delle commissioni costituite dagli organi deliberanti della Regione per la formulazione di graduatorie o per l'individuazione degli operatori nel settore dell'edilizia agevolata-convenzionata in ordine a finanziamenti e contributi previsti per legge.

Art. 3.

La Regione si fa carico dell'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare stabilito nel citato art. 1 e l'ammontare previsto dalla vigente normativa. In caso di variazione di quest'ultimo, varierà corrispondentemente l'onere a carico della Regione, fermo restando l'importo del gettone come sopra determinato.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 51 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 26.

Disciplina delle nomine di competenza della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza della regione Campania sono regolate dalla presente legge ed effettuate in base a valutazioni di capacità e competenza rispetto alle nomine, proposte e designazioni da effettuare.

Art. 2.

Le nomine, le proposte e le designazioni di competenza del presidente della giunta regionale o della giunta regionale, sono soggette a parere preventivo della commissione consiliare permanente competente per gli affari generali.

La richiesta di parere deve contenere l'esposizione dei motivi che giustificano la nomina, la proposta o la designazione, una succinta biografia della persona indicata o designata, con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbia ricoperto o ricopra.

La commissione consiliare competente deve esprimere motivato parere nei quindici giorni dalla richiesta, anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intende perseguire. In mancanza l'organo cui compete procede alla nomina, alla proposta o designazione.

Il parere non è richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego o quando esse sono vincolate per disposizioni di legge. Esse sono comunque comunicate alla commissione.

Art. 3.

Qualora gli organi di cui al precedente articolo ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate dalla richiesta di parere, si applica la procedura prevista nell'articolo precedente.

Art. 4.

Per le nomine di competenza del consiglio regionale, i consiglieri regionali o i gruppi consiliari presentano le proposte di candidatura alla presidenza del consiglio regionale non oltre le ventiquattro ore prima della votazione.

Le proposte, accompagnate dalla biografia dei candidati con l'indicazione degli altri incarichi da essi anche precedentemente ricoperti, sono comunicati subito ai consiglieri regionali.

La votazone ha luogo soltanto sui nominativi proposti.

Art. 5.

Le procedure di cui ai precedenti articoli 2 e 4 si applicano anche in caso di conferma o sostituzione.

La conferma non può essere effettuata per più di una volta.

Art. 6.

Si applicano alle nomine, proposte e designazioni di cui alla presente legge, le regole di incompatibilità derivanti dalle leggi statali o regionali.

Art. 7.

Coloro che sono nominati con la procedura prevista dalla presente legge sono tenuti, entro quindici giorni dalla notifica della nomina, a comunicare al presidente del consiglio o della giunta regionale l'inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6, nonchè l'intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi a norma degli articoli 8 e 10 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Qualora, successivamente, i nominati vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione al presidente del consiglio o della giunta regionale.

La mancanza della comunicazione di cui ai precedenti commi importa la decadenza dalla nomina, salva la validità degli atti compiuti.

Art. 8.

I rappresentanti della Regione, come sopra nominati, devono tenere conto delle direttive del consiglio ovvero della giunta in caso di nomine di competenza di questa e sono tenuti, se richiesti, a riferire agli organi stessi della Regione.

Art. 9.

Il presidente del consiglio regionale iscrive di ufficio, indipendentemente dai calendari di lavoro del consiglio, le nomine, proposte e designazioni, non oltre il trentesimo giorno antecedente alle scadenze, salvo diverso termine previsto dalla legge e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla richiesta dell'organo od ente interessato, ove la nomina, proposta o designazione sia a questa subordinata.

Art. 10.

Le nomine, le proposte e le designazioni sono pubblicate, oltre che nel bollettino ufficiale della Regione, anche con inserzioni su almeno tre quotidiani a diffusione regionale.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. **27.**

Revisioni delle sovvenzioni di esercizio accordate ai pubblici servizi di trasporto ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1971, n. 1080, modificativa ed integrativa della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in quanto applicabili alle aziende ed enti che esercitano in regime di concessione servizi di trasporto a mezzo di impianti fissi, di competenza regionale, nonchè autoservizi integrativi o sostitutivi dei medesimi, sono prorogate oltre il termine di cui all'art. 5 della stessa legge.

Art. 2.

Per le aziende o enti concessionari di servizi di trasporto di cui all'art. 1, ammessi alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 5 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, qualora, anche dopo la terza revisione della sovvenzione, interverranno mutamenti nelle condizioni dell'esercizio, la giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori revisioni della sovvenione medesima.

Art. 3.

I provvedimenti di revisione delle sovvenzioni d'esercizio di cui all'art. 2 saranno in ogni caso adottati subordinatamente alle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, modificato dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080.

Ciascuna delle revisioni di cui alla presente legge non può essere richiesta prima di un trentennio a decorrere dall'ultimo esercizio annuale valutato a consuntivo in sede di precedente revisione e sarà riferita alle risultanze economiche verificatesi successivamente a tale esercizio.

Art. 4.

Ove, nel corso del periodo intercorrente tra una revisione e l'altra o prima che si faccia luogo alla prima revisione, si manifestino disavanzi di esercizio rispetto alla sovvenzione in atto, la giunta regionale, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi, può concedere, nel periodo medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra.

Dette integrazioni non potranno superare il 20 per cento annuo della sovvenzione già riconosciuta, al netto delle quote annue di accantonamento per la costituzione dei fondi di rinnovo, e comunque, non potranno accedere, per ciascun anno, il limite del disavanzo non coperto dalla sovvenzione in atto.

Le sovvenzioni di esercizio di cui alla presente legge vengono erogate per trimestralità anticipate.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge stabilito in lire 2 miliardi per il 1980 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 430 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata

dalle leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40 - Titolo III e titolo IV.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è corrisposto, per l'anno 1978, fino al limite massimo di L. 215 per autobus chilometro e per l'anno 1979 fino al limite massimo di L. 237 per autobus chilometro.

Per le aziende che impiegano oltre 25 dipendenti per l'esercizio degli autoservizi di linea o che comunque non godono degli sgravi previdenziali di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni, il contributo stesso è corrisposto, per l'anno 1978, fino al limite massimo di L. 224 per autobus chilometro e per l'anno 1979 fino al limite massimo di L. 248 per autobus chilometro.

Dall'anno 1980 il contributo è corrisposto fino al limite massimo di L. 282 per autobus chilometro, elevato a L. 297 per le aziende di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 26 maggio 1975, n. 40, è così modificato:

« La giunta regionale è autorizzata ad erogare nel corso di ciascun anno, alle aziende, enti e imprese ammessi ai contributi di cui al titolo IV della presente legge, anticipazioni in misura non superiore all'ottanta per cento dei limiti massimi chilometrici previsti per i contributi stessi dal primo comma, in rapporto alle percorrenze chilometriche riferite nell'anno pecedente, determinate sulla base dei programmi di esercizio approvati ».

Art. 3.

Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge per gli anni 1978, 1979 e 1980, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.135 milioni.

Al predetto onere si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 432 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 29.

Trattamento economico di missione al personale statale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali o periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della regione Campania ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e destinato a sede diversa da quella di provenienza è corrisposta con decorrenza dalla data di assunzione del servizio indennità di missione prevista dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni nel limite massimi di duecentoquaranta giorni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 70.000.000 graverà sul cap. 28 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 30.

Trattamento economico di missione al personale distaccato ex art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 5 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale degli enti mutualistici messo a disposizione della regione Campania ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386,, proveniente da uffici con sede diversa da quella a cui sono destinati a prestare servizio, è corrisposta con decorrenza dalla data di assunzione in servizio l'indennità di missione ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni nel limite massimo di duecentoquaranta giorni.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 50.000.000, graverà sul cap. 37 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservara e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 24 aprile 1980

CIRILLO

(6074)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **26**.

Norme per il trasferimento dei beni e per la definitiva assegnazione agli uffici regionali e agli enti locali del personale messo a disposizione della Regione in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale posto a disposizione della Regione ai sensi degli articoli 112 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978, n. 641 è definitivamente assegnato alla Regione e ai comuni, in relazione alla titolarità delle funzioni trasferite, attribuite o delegate, secondo i contingenti determinati nella allegata tabella *A*.

Art. 2.

La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, previa intesa con la sezione regionale dell'A.N.C.I. - Associazione nazionale dei comuni d'Italia, e con i comuni interessati, la ripartizione fra gli stessi del personale ad essi assegnato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

La Regione e gli enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale ad essi assegnato sulla base dei criteri e con le modalità stabilite con apposita legge regionale.

Art. 4.

Le associazioni dei comuni, istituite con legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, possono disporre, d'intesa con i singoli comuni titolari delle funzioni attribuite o delegate, l'utilizzazione presso le proprie strutture del personale assegnato ai comuni regolando i conseguenti rapporti finanziari.

Art. 5.

La spesa relativa al personale assegnato alla Regione fa carico al cap. 1100301 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1980 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi.

Art. 6.

Sono attribuiti in proprietà ai comuni, nel cui territorio sono situati, tutti i beni immobili, insieme al relativo patrimonio mobiliare, trasferiti alla regione a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641 e della legge 18 novembre 1975, n. 764, con i conseguenti rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore della presente legge.

I beni attribuiti a norma della presente legge conservano la destinazione per i servizi sociali anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Art. 7.

Le associazioni dei comuni, istituite con legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, possono disporre, d'intesa con i singoli comuni, l'utilizzazione dei beni attribuiti in proprietà ai comuni, per l'esercizio, in maniera associata, di servizi di assistenza sociale anche multizonali, regolando i conseguenti rapporti finanziari.

Art. 8.

Le entrate degli enti nazionali, operanti in materia socio-assistenziale, attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, affluiscono al fondo istituito con legge regionale 3 gennaio 1979, n. 3.

Il riparto tra i comuni avviene con gli stessi criteri previsti dall'art. 3, primo comma, della legge regionale 3 gennaio 1979, n. 3, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Fino all'entrata in vigore della legge sull'assistenza pubblica:

a) le somme erogate ai comuni relative al riparto delle assegnazioni del disciolto O.N.P.I. mantengono la loro destinazioni per l'assistenza agli anziani;

b) le somme relative al riparto delle assegnazioni del disciolto ENAOLI mantengono la loro destinazione per l'assistenza agli orfani e sono erogate dalla giunta regionale ai comuni secondo i criteri già seguiti dall'ENAOLI;

c) la legge regionale di approvazione del bilancio determina ogni anno la quota parte delle somme attribuite alla Regione, ai sensi del primo comma, da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'ONPI, dall'ENAOLI e dall'ONIG; tali somme sono erogate ai comuni, sedi delle strutture assistenziali medesime, purchè tali strutture mantengano la loro originaria destinazione.

I comuni assumono a proprio carico la spesa relativa al personale ad essi trasferito dalla data di esecutività dei provvedimenti di cui all'art. 2 della presente legge.

Per l'anno 1980 la giunta regionale è autorizzata a determinare la quota di cui al punto *c*) del precedente terzo comma del presente articolo e ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio da comunicarsi al consiglio con le modalità previste dal primo comma dell'art. 65 della legge sull'ordinamento contabile della Regione.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 maggio 1980

MASSI

TABELLA *A*

(*Tabella modificata dalla commissione*)

Amministrazione di provenienza	Contingente assegnato alle regioni	Contingente assegnato ai comuni	Totale
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Ispettorati alimentazione)	23	0	23
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Osservatorio malattie piante)	5	0	5
Ministero dei lavori pubblici	15	3	18
Ministero dell'interno (A.A.I.)	2	4	6
Ministero di grazia e giustizia (Servizio sociale minorenni)	3	3	6
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	4	2	6
Ministero della pubblica istruzione	1	2	3
Ministero per i beni culturali	3	7	10
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	2	0	2
Ministero dei trasporti	1	0	1
E.N.A.O.L.I.	9	53	62
O.N.P.I.	0	67	67
E.N.A.L.	6	18	24
U.M.A.	33	0	33
E.N.A.P.I.	3	0	3

Amministrazione di provenienza	Contingente assegnato alle regioni	Contingente assegnato ai comuni	Totale
E.N.P.M.F.	0	3	3
O.N.I.G.	2	0	2
E.N.S.	1	7	8
U.I.C.	0	4	4
A.N.F.C.D.G.	0	5	5
E.N.P.A.	0	1	1
Totale	113	179	292

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1980, n. 27.

Trattamento di quiescenza al personale collocato a riposo nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assume la gestione diretta delle partite di pensione riguardanti i dipendenti regionali, trasferiti dallo Stato alla Regione in conseguenza del passaggio alla medesima delle funzioni amministrative statali, collocati a riposo o comunque cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra la data di trasferimento e quella di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

La Regione liquida a favore degli interessati, o dei loro aventi causa, il trattamento pensionistico definitivo nella misura in cui tale trattamento sarebbe stato determinato dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali secondo l'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

A tal fine, la Regione si intende sostituita alla citata cassa pensioni per gli adempimenti di carattere formale e sostanziale nella titolarietà dei rapporti finanziari con gli enti, gli istituti e le gestioni pensionistiche cui gli aventi titolo appartenevano prima dell'inquadramento nel ruolo regionale.

Rientrano tra gli adempimenti anzidetti, quelli previsti, nell'ambito dell'ordinamento C.P.D.E.L., per la ricongiunzione dei servizi e la conseguente ripartizione degli oneri pensionistici, da determinarsi ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Ai trattamenti pensionistici concessi ai sensi del presente articolo si applicano, con la medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni disposte dalla cassa pensioni predetta per la riliquidazione e la perequazione delle pensioni a carico.

Art. 2.

Ai dipendenti di cui al primo comma del precedente art. 1, compresi coloro che sono cessati dal servizio senza aver compiuto un anno intero di anzianità presso la Regione, il trattamento pensionistico definitivo è liquidato secondo le norme previste dall'ordinamento della C.P.D.E.L. con l'applicazione delle aliquote indicate nell'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965:

a) prendendo a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio, quella corrispondente al livello retributivo funzionale attribuita al dipendente ai sensi delle leggi regionali 27 maggio 1974, n. 12 e 3 maggio 1976, n. 7 per effetto dell'inquadramento nel ruolo regionale;

b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della predetta cassa pensioni. All'atto della liquidazione si provvede al recupero delle anticipazioni disposte per lo stesso titolo.

Art. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento del trattamento di quiescenza al personale di cui trattasi pari, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1979, a L. 1.650.000.000 e per l'anno 1980 a L. 350.000.000, e così per complessive L. 2.000.000.000 sono stanziate per l'anno 1980, a carico del cap. 1100317 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1980, la cui dotazione di competenza e di cassa è stabilita in L. 2.000.000.000, e per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente.

All'onere derivante dall'applicazione anche presente legge si fa fronte:

a) per l'anno 1980, mediante riduzione di L. 2.000.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 1700101 — partita n. 3 dello stato di previsione della spesa di detto anno;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 13 maggio 1980

MASSI

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1980, n. 28.

Integrazione della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 - Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 15 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

L'art. 15 della legge regionale 25 gennaio 1980, n. 7 è così modificato:

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Lo stesso contributo può essere trasferito dai comuni beneficiari ai consorzi tra imprese artigiane costituiti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1980, numero 7 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 maggio 1980

MASSI

(5402)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801960)